

STATUTO

**PARATISSIMA PRODUZIONI &
SERVIZI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOC**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA GIUSEPPE
MAZZINI 25

Numero REA: TO - 1242095

Codice fiscale: 11800270016

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"Paratissima Produzioni & Servizi srl impresa sociale"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) DENOMINAZIONE - E' costituita, ai sensi del Dlgs. n. 112 del 2017, una società a responsabilità limitata senza scopo di lucro sotto la denominazione "Paratissima Produzioni & Servizi società a responsabilità limitata impresa sociale", in sigla "PRS s.r.l. impresa sociale".

Art. 2) SEDE - 1. La società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché in Europa, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3) DURATA - La Società è contratta a tempo indeterminato. Ai soci compete in ogni momento il diritto di recesso da esercitarsi con preavviso di almeno un anno.

Art. 4) OGGETTO - 1. La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, le seguenti attività di organizzazione e di gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del DLgs 112/2017 quali:

- progettazione e realizzazione di eventi culturali, come - a titolo esemplificativo e non esaustivo - mostre, festival, fiere, esposizioni;
- erogazione di servizi di consulenza, redazionali, curatoriali e di comunicazione per artisti e creativi;
- produzione e vendita di opere d'arte, anche tramite piattaforme digitali;
- erogazione di servizi di natura logistica a supporto di artisti;
- formazione nel campo dell'arte;
- realizzazione e pubblicazione di riviste e testate editoriali sia in forma tradizionale che con i sistemi on-line.

2. La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tra cui: commercio al minuto e all'ingrosso di generi non alimentari, commercio di beni usati sia in sede fissa, ambulante, per corrispondenza con e senza catalogo, che attraverso le nuove tecnologie con sistemi on-line, somministrazione di alimenti e bevande, bar pizzeria e ristorazione in genere;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi nonchè stipulare mutui ipotecari passivi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Art. 5) CAPITALE - 1. Il capitale sociale è di euro 131.868,13 (centotrentunomilaottocentosessantotto e tredici centesimi) diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi, si considerano effettuati a titolo di mutuo salvo patto contrario e possono non essere proporzionali alla quota sociale; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

ART. 6BIS) TITOLI DI DEBITO - 1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi, ai sensi dell'art. 2483 codice civile.

2. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo.

3. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Art. 7) CONFERIMENTI - 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

2. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Art. 8) PARTECIPAZIONI - 1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9) TRASFERIMENTO - GRADIMENTO - PRELAZIONE

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi in virtù del principio di non discriminazione.

2. Il trasferimento è soggetto al gradimento prestato da almeno il 66% dei soci. Qualora venga negato il gradimento il socio cedente ha diritto di recedere dalla società.

3. Il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione, o parte di essa, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata; l'offerta dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità;

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo

Handwritten signature: Rosa D'Amico

la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

4. Nel caso in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo in denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nel caso in cui le parti non si siano accordate circa la nomina dell'esperto e nessuno abbia presentato l'istanza al Presidente del Tribunale per la relativa designazione entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di disaccordo sul valore della partecipazione da parte degli altri soci, la cessione di cui alla proposta di alienazione deve intendersi abbandonata e inefficace.

Il compenso dell'esperto è a carico:

- del socio cedente, ove la valutazione dell'esperto fosse inferiore a quella contenuta nell'offerta;
- dei soci beneficiari della prelazione, qualora la valutazione fosse uguale o superiore a quella contenuta nell'offerta.

Il proponente deve dare seguito alla comunicazione della relazione giurata di stima e decidere se accettare i valori di perizia. Nel caso in cui intenda procedere con il trasferimento, egli deve darne comunicazione agli altri soci con una nuova offerta modificata secondo la valutazione dell'esperto entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione della relazione giurata di stima. Gli altri soci possono esercitare dunque il diritto di prelazione secondo le modalità e la procedura prevista innanzi.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venisse esercitato, il proponente può procedere al trasferimento delle quote sociali entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla scadenza del termine di adesione all'offerta, salvo eventuali ritardi dovuti a obblighi e/o adempimenti richiesti da norme di legge, regolamenti o provvedimenti autoritativi.

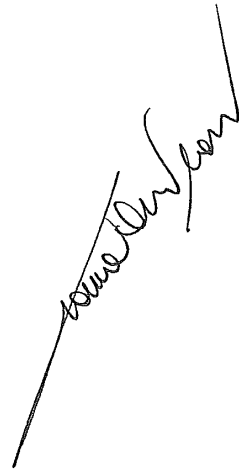
Il trasferimento deve essere eseguito alle stesse condizioni e agli stessi termini previsti nell'offerta, altrimenti dovendosi intendere quale nuova offerta ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

5. Il trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto non sarà opponibile né ai soci, né alla società, né ai terzi e l'acquirente, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

6. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, ove vi



sia l'esibizione agli altri soci del mandato fiduciario.

7. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio od operazione, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di quote di partecipazione al capitale sociale, compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza dei quali si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote di partecipazione medesime.

8. Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dagli articoli successivi.

Art. 10) RECESSO - 1. Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473 primo comma e 2481 bis Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli artt. 2469, secondo comma e 2473, secondo comma Codice Civile.

2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

3. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo.

4. Il recesso ha effetto decorsi 90 (novanta) giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società, entro 90 (novanta) giorni dal suo esercizio, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

5. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 12 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

6. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 11) ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle altre obbligazioni sociali.

Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- qualora tenga condotte o comportamenti idonei ad ostacolare il regolare e ordinato svolgimento della vita sociale;
- qualora tenga condotte o comportamenti contrastanti con l'interesse sociale o comunque idonei ad arrecare danno o discredito alla società.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio escluso. Non è necessaria la forma della delibera assembleare. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla residenza risultante dal Registro Imprese. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso, la motivazione dell'esclusione e il numero delle quote rispetto alle quali opera l'esclusione.

La decisione di esclusione è impugnabile nei termini e per le ragioni di cui all'art. 2479 ter c.c.

Art. 12) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE - 1. In caso di recesso o esclusione di un socio il socio receduto od escluso ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

2. Il rimborso della partecipazione avverrà secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2. del DLgs 112/2017.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

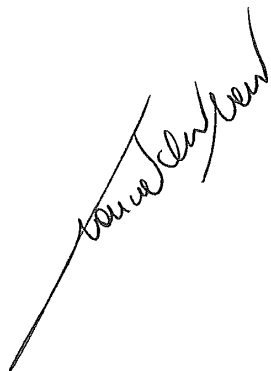
Art. 13) COMPETENZA - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione di eventuali compensi spettanti agli stessi, nei limiti dell'art. 3 del DLgs 112/2017;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile e a norma dell'art. 10 DLgs 112/2017;
- d) la determinazione del compenso dell'organo di controllo e del revisore;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la delibera di scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) le decisioni riguardanti la cessione o l'acquisizione di aziende o rami di azienda nel rispetto dell'art. 13 del DLgs 112/2017;
- i) le decisioni riguardanti accordi di joint venture;
- l) le decisioni riguardanti lo svolgimento di attività al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- m) le decisioni che abbiano per effetto l'indebitamento della società;
- n) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 14) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Art. 15) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE. 1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un altro componente dell'organo amministrativo mediante lettera



raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Registro Imprese, agli altri componenti dell'organo amministrativo e di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo e di controllo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO. 6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che sono soci.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da altro non socio. Le deleghe sono conservate dalla società.

8. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO. 9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. 11. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

12. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. 13. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonché nei casi di cui al precedente art. 12 lett. f) e lett. g).

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste



inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea potrà inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della società.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

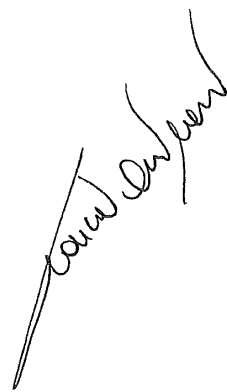
17. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 13 e in tutti gli altri casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio.

Art. 16) CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso



termine indicato nel testo della decisione.

2. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

3. Ogni socio che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 13) dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, a tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

5. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 17) ORGANO AMMINISTRATIVO - 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

2. Ciascun socio titolare di una quota di partecipazione pari o superiore al 10% ha il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti alla metà, spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, così come disposto dall'art. 11, comma 4 lett. b) del DLgs 112/2017.

3. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci - anche senza giusta causa - ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

4. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del DLgs. n. 112/2017.

A norma dell'art. 7, comma 3 del DLgs 112/2017, tutte le cariche sociali possono essere assunte da persone che posseggano i seguenti requisiti di onorabilità: l'insussistenza di condanne penali definitive per reati dolosi di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica nonché in materia valutaria e tributaria.

6. Se vengono a mancare uno o più amministratori, i soci che li avevano nominati dovranno adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. I soci non possono esercitare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o tramite società da essi partecipata o amministrata, anche per interposta persona e/o di fatto, qualsiasi attività in concorrenza con quella principale esercitata dalla società, salva l'autorizzazione scritta da parte degli altri soci. Tale divieto resta in vigore anche per i due anni successivi alla perdita di qualità di socio.



Art. 18) POTERI - 1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo.

3. L'avviso di convocazione è fatto con o lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio e dell'organo di controllo, se nominato.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 16 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare con i limiti di legge propri poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratori Delegati. Agli stessi spetterà la firma e la rappresentanza sociale da esercitarsi nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina.

Non possono essere oggetto di delega le attribuzioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, nonché tutte le altre non delegabili ai sensi di legge.

9. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di



Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

Art. 20) RAPPRESENTANZA LEGALE - 1. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) RIMBORSO SPESE - 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. Salvo diversa decisione dell'Assemblea all'atto della nomina degli amministratori, questi presteranno la loro attività a titolo gratuito.

TITOLO V: CONTROLLI

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO - 1. La nomina di uno o più Sindaci, con decisione dei soci, è obbligatoria ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 112/2017.

In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti alla metà, spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti la nomina di almeno un sindaco, così come disposto dall'art. 11, comma 4 lett. b) del D.lgs. 112/2017.

2. Per i requisiti, le competenze, il funzionamento e la retribuzione del Sindaco e del revisore, valgono le norme di legge.

3. Il Sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

4. Il Sindaco ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile e dall'art. 10 del D.lgs. n. 112/2017.

5. La revisione legale dei conti spetta al Sindaco, salvo il caso in cui sia deciso con decisione dei soci di attribuire la revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una Società di Revisione ed in ogni caso salvo quanto stabilito dall'art. 10, comma 5 del D.lgs. 112/2017.

6. E' fatta salva la possibilità di nominare un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 23) REVISORE - 1. Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali.

2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

3. Il revisore esercita la revisione legale dei conti.

Art. 24) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

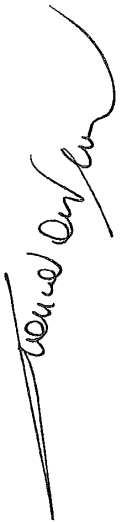
1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 112/2017, la società disciplinerà con appositi regolamenti aziendali le forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alla sua attività.

2. I lavoratori saranno in ogni caso convocati, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 4 lett. a) del D.lgs. 112/2017, per avere un loro parere inerente a decisioni che abbiano un impatto diretto sulle condizioni di lavoro.

3. Il Consiglio di Amministrazione convocherà almeno una volta all'anno i lavoratori dipendenti, i collaboratori e i volontari al fine di informarli sugli eventi culturali in programmazione.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art. 25) ESERCIZI SOCIALI - 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)



dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 26) UTILI - 1. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività sociale o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata, anche in forma indiretta, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ai soci, lavoratori o collaboratori nel rispetto dell'art. 3 del DLgs 112/2017.

Salvo la costituzione del fondo di riserva legale previsto per legge, la società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO VII: TRASFORMAZIONE, SCISSIONE E FUSIONE

Art. 27) TRASFORMAZIONE, SCISSIONE E FUSIONE

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, seppure nei limiti previsti dal precedente articolo 25, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27) SCIoglimento - 1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza necessaria per le modificazioni dello statuto e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Art. 28) LIQUIDAZIONE - 1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

Art. 29) EFFETTI DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non

base del con

distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Dlgs. n. 112/2017, e' devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, Dlgs. n. 112/2017.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30) COMUNICAZIONI - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Art. 31) RINVIO - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', written vertically on the left side of the page.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 comma 2 DEL D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005 FIRMATA DIGITALMENTE DAL NOTAIO UMBERTO ROMANO, NOTAIO IN CHIVASSO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO, CODICE IDENTIFICATIVO P.U. 16091.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE - SEZIONE DISTACCATA DI TORINO N. 9/2000 DEL 26.09.2000.